

VOLUNTARY DISCLOSURE – APERTURA CASSETTE DI SICUREZZA - VERBALE – OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - REGISTRAZIONE

Nella fattispecie di verbalizzare di un'apertura di cassetta di sicurezza, presumibilmente contenente denaro contante, nell'ambito di una procedura di *voluntary disclosure*, si chiede di sapere:

- a) se tale inventario, non ordinato da una norma di legge, ma previsto dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 16 luglio 2015 e n. 31/E del 28 agosto 2015, sia ammissibile;
- b) se il ritrovamento di denaro contante determini, a fini di antiriciclaggio, un obbligo di segnalazione di operazione sospetta;
- c) se il verbale sia soggetto a registrazione in misura fissa.

In primo luogo, si rammenta che la procedura della cosiddetta *voluntary disclosure* è stata introdotta con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*, che detta disposizioni relative alla possibilità per il contribuente di collaborare spontaneamente con l'Amministrazione finanziaria al fine di regolarizzare i capitali non dichiarati e detenuti all'estero nonché di sanare l'inadempienza degli obblighi dichiarativi fiscali anche in assenza di violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale. In virtù della collaborazione volontaria, la legge introduce l'esclusione della punibilità penale per alcuni reati e riduce l'entità di talune sanzioni pecuniarie amministrative.

L'Amministrazione finanziaria ⁽¹⁾ ha evidenziato come sia possibile, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, far emergere valori ubicati in Italia in cassette di sicurezza affermando che il contribuente, il quale intenda avvalersi di tale procedura, sarà tenuto a far emergere esclusivamente i valori a sua disposizione in Italia che siano stati il frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti, fornendo ogni utile informazione e documento relativo alle violazioni dichiarative commesse, indicando, altresì, la disponibilità dei valori frutto di evasione fiscale come prova della stessa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate relativamente *“[al]le attività ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l'apertura e l'inventario della stessa potrà avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, come nel caso in cui tali operazioni avvengano alla presenza di un notaio ovvero di funzionari dell'istituto di credito; anche tali soggetti dovranno quindi dare atto degli importi o dei valori contenuti nella cassetta all'interno di un apposito verbale, che rappresenterà un allegato alla relazione di accompagnamento. In tale ambito, va invece escluso il ricorso allo strumento della autocertificazione facendo difetto, nel caso, la*

possibilità per l'Amministrazione di controllare in alcun modo la veridicità di eventuali autodichiarazioni".

Quanto alla possibilità per il notaio di procedere alla suddetta attività di verbalizzazione, pur in assenza di una disposizione di legge che a ciò lo autorizzi espressamente, sembra trattarsi di problematica la cui soluzione dipende dalla posizione che si assuma, a monte, con riferimento alla questione, di carattere più generale, da sempre discussa in dottrina e giurisprudenza, attinente alla possibilità o meno per il notaio di procedere alla redazione di verbali di constatazione (nonché alla verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali) in ipotesi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Sul punto l'attuale posizione del Consiglio Nazionale del Notariato è quella di cui allo studio n. 432-2012/C ("L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale)") ove si ritiene, sostanzialmente, che detti verbali rientrano nell'ambito della competenza notarile, la quale, (anche) in forza del disposto di cui all'art. 1 della Legge notarile ha una portata di carattere generale (non solo in tema di atti negoziali ma) anche in tema di atti non negoziali. Conseguentemente, contrariamente a quanto ritenuto da una risalente giurisprudenza della Cassazione in materia, l'eventuale redazione da parte del notaio di verbali di constatazione nelle ipotesi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla legge (ivi compresa l'ipotesi della verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, che non integra comunque una prova testimoniale in senso proprio) non determina alcuna violazione dell'art. 28 della Legge notarile.

Ciò posto, per quanto riguarda i profili antiriciclaggio, anzitutto, in ordine ad eventuali infrazioni delle disposizioni che limitano l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore si precisa che il divieto contenuto nell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) attiene esclusivamente al "trasferimento" di somme superiori alla soglia consentita e che, pertanto, nell'ipotesi di specie, non configurandosi un passaggio di denaro, non occorre procedere alla comunicazione di cui all'art. 51 del medesimo d.lgs. n. 231/2007.

Per quanto riguarda, poi, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazione sospetta, si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Provvedimento del 12 gennaio 2015, ha ritenuto che l'approvazione delle disposizioni di cui alla summenzionata legge 15 dicembre 2014, n. 186 non abbia incidenza sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che, come noto, prevede obblighi di collaborazione attiva volti al contrasto del fenomeno di immissione nel circuito produttivo legale di proventi di provenienza illecita.

Nel Provvedimento in questione si stabilisce, infatti, che in relazione alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della procedura speciale di cui alla legge n. 186/2014, non viene meno l'obbligo di porre in essere le attività di adeguata verifica della clientela, con inclusione dell'osservanza dell'obbligo di identificazione del titolare effettivo e di applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica nei casi di elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nel Provvedimento si segnala, peraltro, che l'obbligo di tali adempimenti sussiste in capo ai destinatari della normativa antiriciclaggio anche con riferimento a quelle fattispecie di rimpatrio di beni e capitali detenuti in paesi individuati dal GAFI come "aree

geografiche ad alto rischio”, poiché non aventi obblighi in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo equivalenti a quelli stabiliti nel nostro ordinamento.

I presidi previsti dalla disciplina antiriciclaggio appaiono, infatti, a parere del MEF, del tutto coerenti con la *ratio* sottesa alle disposizioni in tema di *voluntary disclosure*, che, per poter essere esperita in modo pieno ed effettivo, presuppone che l’Amministrazione finanziaria acquisisca, in maniera esaustiva ed aggiornata, tutti e dati e le informazioni utili al fine di individuare e, dunque, di scongiurare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Analogamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, restano immutati gli obblighi di registrazione e di segnalazione delle operazioni.

Tale orientamento è stato confermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze anche nell’ambito della Circolare n. 8624 del 31 gennaio 2015, in cui è stato espressamente ribadito che l’approvazione delle norme sulla *voluntary disclosure* non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto antiriciclaggio.

Fermo restando pertanto il permanere degli obblighi antiriciclaggio, è possibile concludere che anche con riferimento all’ipotesi di specie, come in ogni altro caso, al fine di poter includere od escludere dall’area del sospetto la prestazione professionale da eseguire, sarà sempre necessaria, ad opera del notaio incaricato della stipula, una valutazione in concreto di tutte le informazioni relative ai clienti ed all’operazione.

Quanto al trattamento fiscale del verbale da redigere a seguito dell’apertura della cassetta di sicurezza nell’ambito della procedura della *voluntary disclosure*, pare possibile richiamare la prassi dell’Amministrazione finanziaria circa la tassazione dell’analogo verbale d’inventario previsto dall’articolo 48, comma 6, del d.lgs. n. 346/1990.

In tale ipotesi l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’articolo 5 della tabella allegata al TUR, il quale include fra gli “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione...” quelli “...formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute...”⁽²⁾.

Anche nell’ambito della *voluntary disclosure*, come sostenuto nel caso di apertura delle cassette di sicurezza ex art. 48 comma 6, del decreto legislativo citato, la redazione del verbale risponde ad esigenze di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, come risulta dalla prassi citata in epigrafe. Tale atto, redatto in caso di apertura di una cassetta di sicurezza, pur non essendo previsto da disposizioni tributarie, ha la precipua finalità di assolvere una funzione di natura fiscale consistente nella certificazione dell’esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta, al fine di consentirne il recupero a tassazione. Ne consegue che i verbali *de quo*, pur se redatti con la forma pubblica, non dovrebbero soggiacere all’obbligo della registrazione, tranne, naturalmente, che nell’ipotesi di registrazione volontaria ai sensi dell’articolo 7 del TUR, nel qual caso, scontrerebbero l’imposta di registro in misura fissa.

Susanna Cannizzaro – Maria Concetta Cignarella – Ernesto Fabiani

1) Cfr. Circolare n. 31/E 2015.

2) Cfr. Risoluzione n. 2/E 2013.